N. 1087

Sen. Mario Abbate

resistente al ricorso Menghi Giovanni

(Sez. III Civ. 21 maggio 41)

relatore Sciarra

Avv. Lorenzo Gallo

Cinque Giornate 10. Milano

Cartolibreria "ROMA,, di M. Olivotto - Via L. Caro, 42 - Roma - Tel. 35-607.

AVVOCATO LORENZO GALLO
PIAZZA 5 GIORNATE 10-MILANO
* * TELEFONO 50-777 * *

IN NOME DI S.M. VITTORIO EMANUELE TERZO

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA E D'ALBANIA = IMPERATORE D'ETIOPIA

La Corte d'Appello di Torino Sez.I° composta alla udienza del I° dicembre 1939 dagli Ill.mi Signori:

FORNERIS CAV.UFF. GIOV.BATT. - ff.'Presidente Est.

RIPA DI MEANA Comm.Nob.ENRICO - Consigliere

GAY.Cav.Uff. UMBERTO - "

RIVERA Cav.Uff. ANGELO - "

DEMATTEIS Cav.Uff. FRANCESCO - "

ha pronunciata la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di

MENGHI GIOVANNI e BORELLI PIETRO, residenti in Alessandria, rappresentati dal Proc.Avv. Enrico Ferraris di Celle per delega I° ottobre 1939 con elezione di domicilio,- appellanti

C O N T R O

ABBIATE Avv. Senatore MARIO, residente a Milano, rappresentato dal Proc.Avv.Mario Martinola, per delega 3 ottobre con elezione di dimicilio,-appellato.

CONCLUSIONI

L'Avv.Ferraris di Celle per i suoi clienti chiede e conchiude:- Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

Piaccia alla Corte Ecc.ma:- Riformare la sentenza 30 maggio - I4 giugno I939,notificata il I° luglio I939, resa in causa fra le parti dal Tribunale civile di Alessandria,Sez.I°,del cui appello si tratta,ed in sua riparazione e riforma assolvere i Sigg.Menghi Giovanni e Borelli Pietro da tutte le dpmande del Sen.Mario Abbiate;e per l'effetto condannare questo ultimo nelle spese tutte di causa di prime e di seconde cure. Salvis juribus.

L'Avv.Martinola nell'interesse dell'Avv.Sen.Mario Abbiate chiede e conchiude:

Piaccia alla Corte Ecc.ma:- Reietta ogni contraria istanza,eccezione e deduzione;

Rigettare,ove d'uopo senza esame,l'appello interposto dai Sigg.Menghi Giovanni e Borelli Pietro avverso la sentenza 30 maggio-I4 giugno I939 del Tribunale di Alessandria,detta sentenza confermando in ogni sua parte.

Condannare gli appellanti anche nelle spese e competenze tutte del presente secondo giudizio.

= F A T T O =

Con citazione IO ottobre I937 il Sen.Mario Abbiate evocava in giudizio avanti al Tribunale di Alessandria l'attuale appellante Giovanni Menghi e chiedeva che venisse condannato al risarcimento dei danni che af=

fermava di avere sofferto a causa di investimento au=
tomobilistico svoltosi secondo la seguente narrativa.
Verso le ore II,45 del I° maggio 1937 l'attore percor=
reva colla propria vettura Lancia Dilambda la strada
che da Voghera conduce a Pavia,diretto a questa città
In località Sommo era stato urtato di striscio nella
ruota posteriore sinistra dalla vettura Lancia Augu=
sta di proprietà del Menghi,che proveniva in senso
contrario. A seguito dell'urto il pneumatico della
ruota subiva una lesione e si afflosciava;la Dilambda
sbandava verso sinistra,si capovolgeva ed usciva di
strada precipitando lungo la scarpata di cinque o sei
metri sotto il livello della strada.
Mentre i viaggiatori rimanevano miracolosamente illesi
la vettura,riportava numerose avarie delle quali l'at=
tore chiedeva il risarcimento.
Istituitosi regolarmente il contradditorio il primo
grado l'attore chiariva che l'incidente si era veri=
ficato mentre la sua automobile dopo aver sorpassato
un grosso autotreno che procedeva nella stessa dire=
zione stava per riportarsi alla sua mano,e che nel
sorpassamento il suo autista aveva dovuto portarsi mol=
to a sinistra perchè,mentre la manovra era già inizia=
ta,l'autotreno aveva dovuto spostarsi verso il centro
della strada per evitare un carretto pure procedente

verso Pavia trainato da un cavallo,il quale al rimore del veicolo s'era imbizzarrito,ponendosi di traverso sulla strada,ed aggiungeva che il guidatore dell'Augusta,pur avendo la visuale perfettamente libera ed essendo quindi nelle migliori condizioni per vedere la manovra che si stava compiendo,non aveva moderato la propria velocità,nè si era portato completamente alla sua destra,nonostante ne avesse la possibilità.

Con successiva citazione 24 dicembre 1937 il Sen.Abbiate evocava poi in giudizio il Borelli Pietro,risultato guidatore dell'automobile del Menghi,ed estendeva contro costui la domanda già avanzata contro il Menghi.

Riunite consensualmente le cause,i due convenuti contestavano la loro responsabilità nell'incidente e chiedevano di essere assolti dalla domanda attrice.

Il Tribunale con sentenza 18-25 marzo 1938,ritenuto irrilevante in caisa il fatto che la Società Assicuratrice Italiana,la quale aveva assunto il rischio della responsabilità civile nell'interesse del Sen.Abbiate avesse risarcito al Menghi i danni da esso subiti nell'incidente,ed affermata l'esistenza a carico dei convenuti della presunzione di colpa di cui all'art. 120 Codice Stradale,dava ingresso ad otto capitoli di prova dedotti dall'attore,e ai primi cinque capitoli

dedotti dai convenuti in modo da acquisire alla causa elementi sufficienti per poter ricostruire i fatti e ordinava che la prova venisse espletata sulla località.

Contro la sentenza i convenuti Menghi e Borelli con atto 2 maggio I938 interponevano appello avanti a questa Corte d'Appello chiedendo di venire senz'altro assolti dall'attrice domanda, ma la Corte con sentenza I5-28 giugno I938 respingeva il gravame e confermava in ogni sua parte il pronunciato del Tribunale.

Veniva quindi dato corso all'istruttoria orale con le midalità stabilite dalla sentenza interlocutoria, mediante audizione di cinque testi indotti dall'attore e di quattro dai convenuti.

Ripresa dopo di ciò la causa e ricomparse avanti al Tribunale le parti riproponevano le instanze e difese innanzi svolte.

Il Tribunale colla sentenza 30 maggio-I4 giugno I939 oggetto dell'attuale impugnazione, riteneva accertata la responsabilità dei convenuti e li condannava entrambi in solido al risarcimento dei danni verso l'attore da liquidarsi in prosieguo di causa.

Contro questa sentenza interponevano appello i convenuti i quali, con citazione 3I luglio I939 evocavano in giudizio avanti questa Corte l'avversario chiedendo nei suoi confronti la riforma del giudicato impugnato e

l'accoglimento delle difese gia prospettato al Tribunale

Istittuitosi regolarmente il contradditorio in secon=

do grado,previa produzione di documenti e atti delle

precorse fasi della lite,all'udienza di spedizione

i patroni dei contendenti svolgevano le conclusioni

in epigrafe riportate.

= D I R I T T O =

Le deduzioni testimoniali proposte in primo grado dal=

l'attore erano così formulate:

I°) Vero che il I° maggio 1937 verso le ore 11,45 la

vettura Lancia Dilambda di proprietà dell'On.Sen.Ab=

biate targata 16562 MI percorreva la strada statale

da Voghera a Pavia diretta verso quest'ultima città,e

che dopo aver superato il ponte sul Po e rallentato

in corrispondenza della curva descritta dalla strada

subito dopo il ponte stesso imboccava.il susseguente

rettifili verso Pavia.

2°) Vero che quando la Dilambda si trovò inoltrata per

circa un centinaio di metri nel rettifilo,il guidato=

re della macchina si dispose coi segnali regolamentari

a deviare a siniatra per sorpassare un ingombrante

convoglio stradale composto di un grosso autocarro

con rimorchio,che procedeva nella stessa direzione

verso Pavia.

Tale convoglio occupava il lato destro della strada

(che ha la larghezza netta di Mt.8,80 misurata nello interno dei paracarri)rasentando la banchina interna e lasciando alla sua sinistra uno spazio libero di oltre sei metri;cosicchè il sorpasso si presentava in condizioni normalissime.

3°) Vero che l'autista della Dilambdam mentre,ad effet= tuare il sorpasso,sterzava leggermente a sinistra,av= verti che l'autocarro si staccava dal margine destro della strada sterzahdo esso pure a sinistra,ma non po= tè rendersi ragione di tale improvviso spostamento perchè gliene occultava la causa l'ingombrante convoglio.

4°) Vero che in tali condizioni l'autista della Dilam= bda dovette accentuare la sua deviazione a sinistra,e quando si trovò al fianco del convoglio avvistò il ful= mine sopraggiungere di un'altra macchina una Lancia Augusta,proveniente da Pavia,che la mole del convoglio gli aveva prima nascosto.

5°) Vero che con abile manovra l'autista della Dilam= bda scansò per pochi centimetri il rimorchio e l'auto= carro e,superato quest'ultimo di parecchi metri,ripie= gò verso destra per riprendere la propria mano allor= chè la sopraggiungente vettura,pur avendo alla destra della Dilambda uno spazio libero di almeno quattro metri, di striscio col mozzo della propria ruota anteriore sinistra contro la ruota poeteriore sinistra della Di=

lambda,procurandovi.alcuni guasti oltre la lesione del pneumatico.

8°) Vero che per effetto di tale lesione,percorsi altri 50 metri circa,il pneumatico si sgonfiò causando lo sbandamento della Dilambda verso.sinistra,il giro su di se stessa e la sua uscita di strada col ribaltamento ai piedi della scarpata scendente di 4-5 metri dal livello stradale.

7°) Vero che risultò poi la ragione per cui il convoglio si era d'improvviso obliquato verso sinistra:il conducente aveva dovuto scansare un carretto da ortolano trainato da un cavallo il quale,imbizzarritosi per il fragore del motore dell'autocarro,si era messo quasi di traverso,retrospingendo il carretto sulla banchina esteriore,onde il guidatore dell'autocarro aveva dovuto obliquare a sinistra per non investire il carretto.

8°) Vero che in seguito all'investimento e successivo ribaltamento,la Dilambda del Sen.Abbiate riportò gravi danneggiamenti,per la riparazione dei quali fu ricoverata presso l'officina Lancia di Torino,ove rimase parecchi giorni a disposizione del Menghi per la verifica.

Alla loro volta i convenuti avevano offerto le seguenti deduzioni.

I°) Vero che il I° maggio 1937 alle 12 circa l'auto

Augusta di proprietà Menghi percorreva la strada Mi=
lano Voghera a velocità regolare e tenendo strettamen=
te la sua destra.

2°) Vero che giunta in prossimità di Sommo l'autista
vide avanzarsi in senso opposto un autotreno,

3°) Vero che l'autotreno era seguito dalla macchina
del Sen.Abbiate,la quale era al tutto coperta alla
visuale dell'autotreno;

4°) Vero che improvvisamente la macchina del Sen.Ab=
biate si fece a sorpassare sulla sinistra l'autotreno
parandosi così inopinatamente di fronte alla macchina
del Menghi quando questa le era a breve distanza.

5°) Vero che l'autista del Menghi di fronte all'immi=
nente pericolo fece quello che potè per evitarlo,ster=
zando maggiormente alla estrema destra,tentando di bloc=
care la sua macchina,ma che tuttavia venne investito
in pieno di fronte all'automobile del sen.Abbiate.

Come risulta da queste deduzioni,le narrative che del
fatto davano sia l'una che l'altra parte,pur differendo
sostanzialmente in parecchi particolariw,rappresentavano
due versioni fra di loro divergenti ma non totalmen=
te antitetiche.

Nel capitolo dell'attore non si incontra l'affermazio=
ne,meno esattamente riferita dal Tribunale,secondo la
quale l'investimento sarebbe avvenutow quando già il

sorpassamento dell'autotreno era ultimato:pare eviden=
te infatti che,a sorpasso compiuto,la vettura del Sen.
Abbiate veniva a trovarsi nuovamente sulla propria
destra ed in tal caso**m**,per asserire che in quel mo=
mento era stata investita dall'Augusta del Menghi sa=
rebbe stato indispensabile dimostrare che questa ave=
va deviato sulla propria sinistra,invadendo la parte
della strada riservata ai veicoli avanzanti in senso
contrario.
Secondo la chiara formulazione del quinto capitolo
dell'attore risulta invece che l'urto,o meglio lo sfre=
gamento,fra la ruota posteriore sinistra della Dilambda
ed il mozzo della ruota anteriore sinistra dell'Augu=
sta,avvenne quando ancora la manovra di sorpassamento
era in corso,in quanto l'autista Adamoli "ripiegava
verso destra per riprendere la propria mano".
Avesse già la Dilambda superato l'autotreno,ovvero le
due automobili si trovassero all'altezza della cabina
di guida di questo,o si trovassero addirittura alquan=
to più indietro - secondo le diverse affermazioni af=
fiorate in causa,senza che sia stato possibile asso=
dare quale sia la più esatta,è certo che la Dilambda
si era spinta sulla parte sinistra della strada per
poter sorpassare l'autotreno ed ancora non era torna=
ta interamente sulla propria mano regolamentare quan=

do si è verificato l'urto.

L'indagine che doveva compiere il Tribunale non si esau=
riva nello stabilire quale delle due versioni sostenu=
te dai contendenti rispondesse ad assoluta certezza,
ma doveva bensì compiersi, come a suo tempo aveva av=
vertito la precedente sentenza di questa Corte, nell'ac=
certare se dalle circostanze raccolte risultava la pro=
va liberatoria a favore sia dell'una che dell'altra
parte, in quanto, in caso di urto fra i veicoli, la pre=
sunzione dell'art. 130 Codice Stradale vige a carico
di entrambi i conducenti.

La Corte aveva inoltre osservato che le deduzioni del=
l'attore costituivano prova contraria anche all'as=
sunto dei convenuti e che su costoro incombeva sempre
di dimostrare non soltanto che la colpa dello scontro
ricadeva esclusivamente sul guidatore della Dilambda
e che il comportamento di Borelli era immune da viola=
zioni delle norme della circolazione stradale, ma anche
che costui aveva fatto tutto il necessario per evita=
re che il danno si verificasse.

Primo quesito intanto era quello riguardante l'osser=
vanza per parte dell'autista Adamoli della disposizio=
ne specifica dell'art. 26 codice stradale, che, dividen=
do idealmente la strada in due identiche
zone longitudinali parallele e attribuendo ai veico=

li la rispettiva zona di destra consente la temporanea invasione della sinistra soltanto pel tempo strettamente necessario al sorpassamento.

Ma per questo la legge impone delle particolari cautele e nel capoverso secondo dell'art.sopra richiamato impartisce in divieto espresso in tre distinte ipotesi; due delle quali interessano nella causa presente e cioè quando si tratti di sorpassare un veicolo che alla sua volta sta sorpassandone un altro e più genericamente ogni qual volta la visuale dinanzi non sia libera per un tratto sufficiente.

Il quesito a tale riguardo non venne posto dai primi giudice sebbene la Corte,pur non avendo pregiudicata in modo alcuno le ulteriori pronuncie,non avesse omesso di ammonire circa la necessità che l'attore desse la prova negativa in ordine alla violazione di quella norma regolamentare per parte del suo autista.

Come risulta dai capitoli superiormente riportati,in realtà il Sen.Abbiate ha fin dall'inizio della causa asserito che la sua vettura si era trovata costretta ad una maggiore deviazione verso sinistra perchè l'autotreno proprio in quel momento stava sorpassando un carretto tirato da un cavallo..

Gli appellanti sostengono invece che il carretto era assai lotano e procedeva in senso inverso e che perciò

non susciste che la Dilambda, abbia dovuto appoggiare maggiormente sulla sinistra, al riguardo le risultanze testimoniali non sono molto precise.

Il teste Milanese non ricorda di aver visto il carro; mentre il teste Vicini ne conferma la presenza, sostenuta dall'Adamoli, teste non del tutto disinteressato affermando però in contrasto con quest'ultimo che il carro era a 60-70 metri avanti e procedeva nello stesso senso dell'autotreno e non in senso contrario; è deplorevole che nella esecuzione degli esami non siw sia avuto cura di far precisare questo putno dagli altri testi che pure erano in grado di chiarirlo.

Ma, quando anche il particolare dovesse considerarsi conforme all'assunto del deducente, non perq questo ne verrebbe un argomento favorevole alla sua tesi.

La violazione di una disposizione di legge è obbiettivamente accertata in un caso di questa specie - unitamente all'altra riguardante il divieto del sorpasso di un veicolo che già compie analoga manovra - quando la visuale dinanzi non sia libera per un tratto sufficiente; e ciò deve dirsi non soltanto per la strada in curva, ma anche per i rettifili - come era il tratto di strada in cui avvenne il sinistro - quando per qualsiasi ragione la visibilità sia menomata.

E' questo un argomento sul quale la sentenza appella=

ta ha sorvolato.

L'attore ha creduto di addurre a giustificazione del= la condotta di Adamoli l'affermazione che la mole del= l'autotreno aveva nascosto a costui la vettura del Menghi che veniva in senso inverso.

Ma è precisamente questo l'atto che la legge prevede quando nega ai veicoli la facoltà del sorpassamento che implica la necessità di deviare dalla destra alla sinistra - precisamente per evitare l'eventualità che il veicolo sorpassante se ne trovi di fronte uno pro= cedente regolarmente sulla propria destra fa= cendo sorgere così il pericolo di scontri.

Tale è precisamente il caso verificatomi il I° maggio I937 in località Sommo, quando la Dilambda lanciata al= la velocità di oltre 90 chilometri all'ora, è sbucata improvvisamente da tergo dell'autotreno e si è porta= ta tutta sulla sinistra, proprio di fronte, all'augusta che procedeva in senso contrario tenendo la propria destra.

A quale precisa distanza si trovasse la vettura di Menghi quando le si è parata dinanzi quella dell'atto= re non è stato possibile precisare, e indubbiamente però che doveva essere brevissima.

Imprudente deve dirsi il comportamento dell'Adamoli in quel momento ed in contravvenzione ad un preciso

disposto di legge perchè prima di iniziare il sorpas=
samento egli doveva procurarsi la visuale libera.
Ciò non vuol dire che la Dilambda dovesse restare senza
altro paralizzata nella sua corsa pel solo fatto di
essere preceduta da un autocarro dalla mole ingombran=
te. Le esigenze della circolazione automobilistica -che
deve essere veloce - non possono essere disconosciute
nè la disciplina del codice stradale esclude una certa
elasticità mediante una intelligente interpretazione
L'articolo detta norme generali che consentono un'am=
pia latitudine all'autista giacchè, moderando adeguata=
mente la velocità, in modo cioè da potersi sempre uni=
formare all'imperativo categorico fondamentale dello
art.84, anche un sorpassamento in caso si visuale non
del tutto libera per causa puramente momentanea di=
venta possibile e scevra di pericoli.
Nel caso in esame infatti se l'Adamoli, considerata la
occlusione della visuale ad opera dell'autotreno, aves=
se rallentata landatura che era di 90 chilometri ora=
ri- ponendosi così in condizione di poter adeguatamen=
te fronteggiare una situazione sfarorevole che impo=
nesse l'arresto della vettura, non sarebbe poi rimasto
sorpreso dalla manovra che a suo dire iniziò proprio
in quel momento ~~wwww~~ l'autotreno stesso per sorpassa=
re alla sua volta un carretto che Adamoli non poteva

scorgere perchè gli era nascosto dalla mole del vei=
colo che gli stava davanti,il quale gli occultava pu=
re la vista dell'Augusta che avanzava in senso con=
trario.
Da deviazione dell'autocarro a sinistra imponeva alla
Dilambda di attendere che la via fosse sgombrata.Ada=
moli cioè doveva dar tempo all'autotreno di compiere
la manovra appena iniziata per non fare coincidere
i due superamenti;se egli avesse potuto rallentare per
pochi istanti,avrebbe avuto l'altro vantaggio di ri
riacquistare la piena visibilità della strada sulla
quale si trovava l'Augusta proveniente da Pavia.
L'attore perciò è in colpa perchè il suo autista ha
effettuato il sorpassamento dell'autotreno quando non
aveva la visuale libera ed in pari tempo per non aver
costui rallentato l'andatura dell'auto nel momento
in cui si aggingeva a compiere una manovra sconsiglia=
ta non soltanto dalla normale prudenza,ma anche da
una espressa disposizione di legge.
Egli non si è trovato in condizioni di poter anche
eventualmente fermarsi;se,infatti,avesse fatto uso dei
freni mentre correva a oltre 90 chilometri,si sarebbe
esposto al rischio di capovolgere la macchina.
Nella contigenza in cui si è trovata per la propria
imprudenza ha creduto invece di accelerare la velocì=

tà già considerevole nella speranza di completare il sorpassamento prima di incrociare l'Augusta, e questo calcolo è stato soltanto in parte esatto perchè se pure gli ha evitato di farsi schiacciare in mezzo ai due veicoli che correvano in senso inverso e fra i quali era andato a cacciarsi non gli ha consentito di portarsi completamente alla propria destra prima del sopraggiungere dell'Augusta a fianco dell'autotreno, e si sottrarsi ad una strisciata sulla ruota posteriore sinistra.

Che l'urto fra le due vetture sia avvenuto sul lato sinistro della strada, e cioè nella parte spettante ai veicoli provenienti in senso inverso della Dilambda risulta, oltrecchè dal complesso dei fatti oggettivi emergenti dalla perizia stragiudiziale Aliverti, prodotta dall'appellante anche dalle testimonianze Vicini e Pezzali.

Quel tratto di strada Voghera-Pavia ha una larghezza carreggiabile fra i paracarri di M.8,80 dei quali 7,80 sono asfaltati, in ciascuno dei due sensi i veicoli hanno quindi a loro disposizione una larghezza di M.4,80 dei quali 3,80 asfaltati.

Il teste Vicini, presente all'incidente, ha subito dopo rilevato sul terreno il punto preciso in cui le due vetture si sono sfiorate, seguendo le traccie evidenti

sul suolo,ed ha accertato che la ruota anteriore sini=
stra dell'Augusta si trovava a M.3,40 dal limite de=
stro dell'asfalto.
Il Pezzali invece asserisce che tale punto era a metri
I,40 - I,50:entrambi sono concordi nell'aggiungere
che la traccia andava obliquando dal centro della
strada verso destra.
Sia più esatta la prima ovvero la seconda misura,la
conseguenza che se ne deve trarre non muta perchè,pu=
re assumendo quella di Vicini,più favorevole all'ap=
pellata,si deve constatare che la Dilambda in quel mo=
mento era assai al di là della linea mediana ed ingom=
brava ancora la zona di sinistra per almeno 40 centi=
metri,se non per m.I,40.
E' appena il caso di osservare come nessuna importan=
za presenti il fatto che Adamoli abbia dato i segnali
acustici perchè questi non furono percepiti dai testi
Arisi e Milanesi che si trovavano sull'autocarro,e
quindi non potevano essere sentiti dal guidatore del=
l'Augusta che si trovava più lontano.
Si è così esaurita l'indagine circa la responsabilità
dell'Adamoli,a proposito di che è ancora il caso di
ricordare come in pronunciati ancora recenti il supre=
mo collegio abbia ribadito il principio che l'autista
che si accinge al sorpassamento di altro veicolo deve

osservare un complesso di cautele che diano affidamen=
to della sicura eseguibilità della manovra, tenendo
conto che, se nel punto di sorpassamento si affacci un
altro veicolo, incrociante, deve sospendere la manovra
per dare la precedenza all'incrocio.
Resta da discutere il comportamento di Borelli, perchè
anche a carico di costui sussiste la presunzione di
colpa e, anche dopo diw aver accertato la soccombenza
dell'appellante nel tentativo di prova liberatoria a
proprio favore, occorre stabilire se l'autista della
Augusta abbia fatto tutto il possibile per evitare
il verificarsi dell'evento dannoso.
L'accertata imprudenza di Adamoli non basta ad elimi=
nare un'eventuale responsabilità di Borelli se costui
non dimostri che per parte sua ha fatto quanto era
necessario per fronteggiare le conseguenze della colpa
altrui. Non basta per chi guida un veicolo tenersi re=
golarmente alla propria destra ed osservare le altre
norme della circolazione; egli deve altresì adoperarsi
per evitare l'evento dannoso.
I convenuti si erano resi perfettamente conto di tale
esigenza deducendo un apposito capitolo di prova ora=
le a tal fine (il 5° delle deduzioni di primo grado)
nel quale affermavano che l'autista dell'Augusta di
fronte all'imminente pericolo aveva sterzato maggior=

mente all'estrema destra "tentando di bloccare la propria macchina".

Questo bloccare la vettura sarebbe stato un pessimo espediente, perchè, stante la minima distanza alla quale si trovavano le due macchine e la elevata velocità di entrambe, non era possibile evitare l'incrocio e la brusca fermata avrebbe potuto risolversi in un disastro a seguito dell'inevitabile sbandamento della Augusta.

La sterzata a destra invece non soltanto si presentava come una misura prudente ed abile, ma indispensabile, ed era dettata, oltre che dalla tecnica, anche da una espressa norma di legge, e cioè dall'art.26 cod.strada, che impone di portare i veicoli del tutto a destra per incrociare.

La circostanza della sterzata, dedotta a prova dai convenuti, formulata anzi come "sterzata alla estrema destra" lungi dal trovare suffragio nell'esecuzione degli esami, è stata esplicitamente esclusa da taluno degli stessi testi indotti dal Menghi.

Si è già rilevato come il teste Vicini abbia riscontrato sul suolo stradale il punto esatto in cui le due vetture si sfiorarono ed abbia constatato che la ruota anteriore sinistra dell'Augusta distava di m.2,40 dall'limite dell'asfalto, ossia m.3,40 dalla linea dei

paracarri.

Poichè la strada, come si disse, ha una carreggiata di m.8,60 l'Augusta si trovava colla sua maggior sporgenza di sinistra appena a m.1,20 dal centro della strada e non era quindi affatto all'estrema destra. Risulta inoltre che la pretesa sterzata verso destra venne compiuta bensì, ma soltanto al momento preciso dell'urto perchè soltanto del punto in cui si notavano sul suolo le traccie dell'avvenuta collisione si iniziava la deviazione del centro verso l'esterno per una lunghezza di m.20 circa.

Ed anche dopo questi venti metri percorsi diagonalmente l'Augusta non era ancora giunta al bordo estremo della strada perchè aveva ancora un metro sulla propria destra. E' evidente che una tempestiva sterzata dell'Augusta appena la Dilambda sbucò da tergo dello estremo, avrebbe evitato che le due vetture si sfiorassero.

Borelli perciò non ha fatto tutto ciò che sarebbe stato possibile in quella circostanza, pure ammettendosi che egli non vide la Dilambda se non a brevissima distanza e non certamente ai 200 metri come senza fondamento sostiene l'attore.

La presenza del carretto sulla strada non influisce sulla risoluzione di questo punto perchè, se procede=

va in senso inverso all'Augusta,non doveva preoccupare il Borelli;se invece procedeva sullo stesso senso, poichè non è dimostrato che si trovasse sulla destra in modo da costringere l'Augusta a sorpassarlo,si deve ritenere che fosse molto più avanti dall'autocarro e che perciò l'Augusta lo avesse già sorpassato in precedenza.

E' ancora il caso di aggiungere che la forte velocità della Dilambda e la fulmineità della sua apparizione sulla sinistra dell'autotreno,ha lasciato a Borelli un brevissimo lasso di tempo per rendersi conto del pericolo incombente,e per decidere ad attuare prontamente la manovra.

A proposito di questa,Borelli eccepisce che questa era rischiosa e quindi sconsigliabile perchè "il portarsi bruscamente a destra sotto frenata" avrebbe esposto l'Augusta ad un disastro dato che il passaggio frenando dall'asfalto sul terreno sabbioso ed inegua= le della striscia non asfaltata,avrebbe provocato lo sbandamento della vettura.

Si è già detto che la frenata dell'Augusta sarebbe stata oltre che inutile,pericolosa,si deve aggiungere che la deviazione sulla destra non doveva a sua volta effettuarsi sotto frenata,nè doveva essere troppo pro= nunciata,tale cioè da portare una violenta modifica=

zione della direzione di marcia, per evitare quello che risultò poi un semplice sfioramento delle due vetture sarebbe bastato una lieve sterzata immune assolutamente da pericoli per la stabilità dell'Augusta, la quale del resto è un'automobile pesante e di ottima tenuta stradale.

La considerazione che la deviazione avrebbe fatto uscire la vettura dalla zona di strada asfaltata è irrilevante; nessun sbandamento era da temersi perchè la striscia stradale non asfaltata è pur sempre una massicciata e non un terreno soffice o sabbioso, sul quale le ruote di destra dovessero sprofondare o slittare.

Il margine per una possibile deviazione a destra dell'Augusta esisteva dunque pienamente ed il non esserne servito costituisce per il Borelli un elemento di colpa.

Nemmeno per i convenuti quindi la prova liberatoria è riuscita; un elemento di responsabilità esiste anche per il Borelli pur essendo la colpa di costui attenuata nei riguardi di quella avversaria per i rilievi superiormente fatti circa la velocità - eccessiva in quel momento della Dilambda e la improvvisa apparizione di questa sulla parte destra della strada che l'Augusta poteva con tutta tranquillità percorrere perchè appun-

wto si veicoli procedenti in quella direzione.
Le constatazioni superiormente enunciate portano quindi ad una ripartizione degli oneri incombenti su entrambe le parti per la rifusione dei danni subiti dalla Dilambda nell'urto.
Ci si trova di fronte ad un concorso di colpe, il quale porta ad un'eventuale compensazione - totale o parziale - nell'obbligo del risarcimento in relazione al grado massimo o minore di responsabilità nel concorso di colpe.
E' del resto principio generale che la responsabilità di chi ha prodotto il nocumento può essere proporzionalmente attenuata agli effetti della commisurazione dell'indennizzo quando la colpa del danneggiato abbia concorso in modo efficace a determinare il sinistro.
A questo riguardo la sentenza impugnata ha mostrato di non avere esattamente interpretati i concetti regolatori della compensazione dei danni in caso di concorso di colpe, giacchè ha dichiarato che non ciò non può avvenire, nel caso in esame perchè i danni sono richiesti da una parte sola.
In realtà l'azione è stata promossa soltanto dal Sen. Abbiate, ma ciò non significa che, se le avarie sofferte dalla sua vettura e delle quali chiede risarcimento sono state causate soltanto in parte dalla colpa

del Borelli perchè in parte - è preponderante - vi ha concorso la colpa di Adamoli,non si debba limitare in congrua misura la condanna dei convenuti,effettuando così una compensazione parziale nella pretesa dell'at= tore.

La mançata richiesta di indennizzo per parte di Menghi nel presente giudizio,dovuta alla già avvenuta liqui= dazione a suo favore per opera dell'istituto assicuratore è stata a suo tempo rilevata dalla Corte per mettere in evidenza la particolare impostazione della lite;ma non.per questo ai convenuti,è venuta meno la loro di= fesa principale,impostata sulla totale carenza di lo= ro colpa,hanno perduto il diritto a beneficiare di una difesa subordinata quale è la parziale compensazione dei danni per ottenere,se non la totale assolutoria delle pretese avversarie,almeno una attenuazione nel= la misura della condanna.

Non è naturalmente da prendere in considerazione l'i= potesi di rifusione delle somme che risultano pagate in più nell'interesse dell'attore dall'Assicuratrice Italiana "perchè nessuna istanza in tal senso è sta= ta nemmeno avanzata in causa". La compensazione fun= ziona.a.favore dei convenuti in quanto costoro saran= no tenuti invece che al risarcimento integrale ad una semplice quota nella misura di cui infra.

Tenuto di ogni cosa il debito conto e avuto riguardo alla prevalente colpa dell'autista Adamoli, la condanna del Menghi e del Borelli emessa dalla sentenza impugnata verrà limitata ad un terzo della somma che risulterà essere stata necessaria per le riparazioni della Dilambda, per l'indidente di cui è causa, restando compensate fra le parti i residui due terzi dei danni.

Limitandosi entro tale misura la soccombenza degli appellanti, si ridurrà analogamente la loro condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio.

P . Q . M .

Respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione

In parziale riparazione della sentenza 30 maggio-14 giugno 1939 del Tribunale di Alessandria fra le parti emessa e del cui appello si tratta;

Dichiara che la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni verso l'attore per le causali di cui è causa deve limitarsi alla misura di un terzo.

Conferma nel resto la sentenza appellata.

Condanna gli appellanti a rifondere all'avversario un terzo delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella complessiva somma di L. 4.380 di cui L.2.400 per onorario di avvocato (cosi per un terzo L.I.460) dichiarando compensati fra le parti i residui due

terzi.Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio

della Prima Sezione della Corte d'Appello di Torino

il 15 dicembre 1938 XVII°

F.ti Forneris Est. - Ripa - Gay - Rivera - Dematteis -

Arone Cancelliere.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

Per MENGHI GIOVANNI e BORELLI PIETRO, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mario Pasanisi, Ottavio Regard ed Emilio Pasanisi, dom.ti elett.presso il 3°, Roma Via S. Basilio I4 - RICORRENTI

Contro ABBIATE Sen. MARIO - INTIMATO

PER L'ANNULLAMENTO

Della sentenza della Corte d'Appello di Torino in data I5-22/I2/I938 notificata, istante Abbiate, l'II gennaio I840

= F A T T O =

Con atto di citazione IO ottobre I937 Mario Abbiate convenne i ricorrenti davanti al Tribunale di Alessandria per sentirli condannare al pagamento dei danni risentiti dall'auto di esso Abbiate, che, mentre superava altro veicolo, era venuta a collisione con l'auto Menghi, guidata dal Borelli; si opposero i ricorrenti rilevando che nella stessa descrizione dei fatti l'attore riconosceva la propria responsabilità. Il Tribunale, con una prima sentenza, ammetteva le prove dedotte da Abbiate; appellava il Menghi, ma la Corte confermava la sentenza. Esaurita la prova il Tribunale riteneva la responsabilità del Menghi e lo condannava ai danni e alle spese: su appello del

Menghi la Corte di Torinow con sua sentenza I5-22/I2/39 accoglieva in parte il gravame;riconosceva la preva= lente colpa della macchina Abbiate per aver superato a folle velocità e senza sufficiente visuale,ma dichia= rava la concorrente.colpa del Menghi per non essersi spostato all'istante dell'urto,all'estremo limite del= la strada: condannava pertanto il Menghi a pagare un terzo dei danni dell'Abbiate (quelli risentiti da Menghi erano già stati risarciti dalla Società Assi= curatrice dell'Abbiate): condannava poi, Menghi ad un terzo delle spese di appello e confermava la sen= tenza del Tribunale in quanto condannava il Menghi al= le intere spese delle fasi percorse.

Contro questa sentenza ricorre Menghi per i seguenti motivi:

PRIMO MEZZO

La corte,dopo aver ritenuto la prevalente responsabi= lità dell'autista Adamoli,ha ritenuto la responsabili= tà concorsuale dell'auto Menghi,in quanto questa non si sarebbe tenuta strettamente alla sua de= stra: l'auto Menghiteneva,è vero, la mezzeria destra della strada,ma, in detta mezzeria,non occupava la estremità destra: ciò,secondo la Corte costituirebbe violazione dell'art. 26 del Codice della Strada.

Ora è evidente l'errore giuridico: l'art.26 impone di

tenersi a destra per incrociare, ma in senso relativo: è, cioè, obbligatorio di tenersi tanto a destra da rendere facile ed agevole l'incrocio.

Ora è pacifico che il camion, con cui il Menghi incrociava, si teneva perfettamente alla sua mano e quindi il Menghi, tenendosi a qualche distanza dall'estremo lembo della strada, usava del suo diritto e non commetteva imprudenza alcuna.

La questione da risolvere, invece, era un'altra e cioè se, in relazione al sopravvenire dell'auto Abbiate, il Menghi, che stava alla sua mano, avesse la possibilità di spostarsi ancora più a sinistra per agevolare l'illegittima manovra dell'Adamoli.

Questa indagine la Corte non ha eseguita o ha eseguita male: infatti nella sentenza si legge che la velocità dell'Adamoli ERA FORTISSIMA (centoventi all'ora), la velocità del Menghi non trascurabile, onde la comparsa dell'auto Adamoli PRECEDETTE IMMEDIATAMENTE L'URTO: la stessa sentenza precisa che, in quella contingenza era assolutamente sconsigliabile una brusca sterzata dell'autista Borelli in quanto avrebbe provocato un disastro; era invece, possibile, una sterzata non brusca, graduale e DI MODESTO ANGOLO. Ora La Corte doveva domandarsi se questa sterzata graduale e di piccolo angolo sarebbe stata sufficiente a

spostare l'auto di quel tanto che era necessario per evitare l'urto e ciò NELLA FRAZIONE DI SECONDO INTERCORSA TRA LA COMPARSA DELL'AUTO ADAMOLI E L'URTO: se questa indagine la Corte avesse fatta (e non lha fatta) si sarebbe accorta che, data la ristrettezza del tempo (poco più di MEZZO SECONDO) intercorso tra avvistamento ed urto, solo una sterzata brusca e di forte angolo avrebbe portato una apprezzabile variazione della posizione dell'Augusta: in tale situazione addebitare al Menghi di non essersi sotratto, con un improvviso spostamento, all'urto imminente, significa contraddire a quanto la stessa sentenza aveva riconosciuto, e cioè la IMPOSSIBILITA' TECNICA DI UNA STERZATA VIOLENTA ED AMPIA. La verità è che la Corte era pervasa da un erroneo concetto circa l'applicabilità dell'art. 26 Codice Stradale ed ha creduto che il Menghi gia fosse in colpa perchè non rasentava, durante l'incrocio col camion, l'estrema destra, mentre è evidente che quel testo non impone di portarsi, con rischio di ribaltamento, sull'orlo della strada, ma prescrive solo di tenere la propria mano e spostarsi a destra di quel tanto che è necessario per facilitare l'incrocio.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL CODICE STRADALE. Contraddittorietà e deficienza di motivi. Nullità a

norma degli art. 5I7 nº2 e 3 C.P.C. in relazione agli art. 360 nº 2 e 36I stesso Codice.

II MEZZO

La Corte ha ritenuto che il Borelli abbia concorso per un terzo nell'evento e l'Abbiate vi abbia concorso per due terzi: il Tribunale,invece, aveva ritenuto che la colpa del Borelli fosse esclusiva.

Evidente,quindi,che in appello soccombente era Abbiate e non Menghi,o,comunque,Abbiate era soccombente per due terzi e Menghi per un terzo soltanto:

Menghi,quindi, doveva essere condannato in un terzo delle spese di Abbiate,ma Abbiate doveva essere condannato nei due terzi delle spese di Menghi: la Corte,in ispregio all'art.370,ha invece condannato nelle spese colui che,nella causa di appello,era risultato vincitore.

Comunque,anche a voler aderire al sistema usato dalla Corte è evidente un altro errore. In sentenza si legge testualmente: "Limitandosi entro tale misura la "soccombenza degli appellanti SI RIDURRA' IN ANALOGA "MISURA LA LORO CONDANNA ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE "DEL PRESENTE GIUDIZIO". Senonchè nel dispositivo si chirisce che il " presente" giudizio,cui intende riferirsi la sentenza,è soltanto il giudizio di ap=

pello,testando confermata nel resto la sentenza del Tribunale che AVEVA WWEINWTW CONDANNATO MENGHI A TUTTE LE SPESE IN RAGIONE DELLA SUA TOTALE SOCCOMBENZA. Ora è di palmare evidenza che,se la Corte ha ritenuto che Menghi fosse soccombente solo per un terzo,se ha ritenuto che tale parziale soccombenza dovesse influire sulle spese nel senso di addebitarne a Menghi un solo terzo,non si riesce a capire perchè diverso trattamento debba farsi delle spese di appello e di quelle di primo grado. Se il Tribunale ha condannato a tutte le spese in virtù di una soccombenza totale,se la Corte ha riformato limitando la soccombenza,resta senza ragione la condanna alle spese di primo grado,in relazione alle quali ne risulta la situazione straordinaria per cui è condannato alla totalità delle spese chi,nella peggiore delle ipotesi,è stato soccombente solo in minima parte. Quindi,o la Corte non ha tenuto conto delle spese di primo grado ed allora è manifesto il difetto di pronuncia,oppure ha voluto in effetti porle a carico del convenuto,e allora è evidente la contraddizione e comunque il difetto di motivo,dovenddosi evidentemente da parte del Giudice dare ragione di una pronuncia cosi contraria alla;logica e allo stesso spirito della sentenza.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 370 C.P.C.
Contradditorietà o difetto di motivazione. Nullità
a norma dell'art.5I7 nº 2 ,3 e 7 in relazione agli
art. 360 nº 2 e 36I nº 6 C.P.C.

P . Q . M .

SI CONCLUDE perchè voglia la Corte Ecc.ma ogni altra istanza reietta,cassare con o senza rinvio la impugnata sentenza della Corte d'Appello di Torino I5-22 dicembre I939,dondannando il resistente alle spese e ordinando la restituzione del deposito.

Torino, 7 aprile I940 XVIII°

F.ti Avv. Mario Pasanisi - Avv. Ottavio Regard - Avv. Emilio Pasanisi.-

AVVOCATO LORENZO GALLO
PIAZZA 5 GIORNATE 10-MILANO
* * TELEFONO 50-777 * *

ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

CONTRORICORSO

Dell'On. ABBIATE AVV. MARIO - Senatore del Regno - di Milano, rappresentato dagli Avv.ti Lorenzo Gallo di Milano e Ferruccio Ghia di Roma con domicilio elet= to presso quest'ultimo in Roma Via Firenze 47

C O N T R O

MENGHI GIOVANNI e BORELLI PIETRO domiciliati in Roma Via S.Basilio I4 presso l'Avv.Emilio Pasanisi

IN PUNTO

Rigetto del ricorso inoltrato da Menghi e Borelli per preteso annullamento della sentenza I5-22 gennaio I939 della Corte d'Appello di Torino Sez.I°.

= FATTO =

Il I° maggio I937 mentre la macchina Dilambda dell'On. Sen.Abbiate Avv.Mario percorreva in località Sommo la strada Voghera-Pavia, diretta verso quest'ultima città, e stava effettuando il sorpasso di un grosso autocarro con rimorchio che marciava nella stessa di= rezione, venne urtata di striscio nella ruota posterio= re sinistra da una vettura Lancia Augusta di proprie= tà del Sig.Menghi Giovanni che percorreva la strada in senso opposto. In seguito all'urto di striscio, il pneumatico della Dilambda, rimasto lesionato, si sgon= fiò determinando lo sbandamento della macchina ed il

suo rovesciamento fuori della sede stradale ai piedi di una scarpata. I passeggeri che occupavano la Dilam= bda rimasero miracolosamente illesi,mentre la vettura riportò gravi danni. L'Augusta del Menghi si fermò sulla strada,con lieve danno.

Per il risarcimento danni,il Sen.Abbiate convenne il Menghi,nonchè il guidatore dell'Augusta,Borelli Pie= tro,avanti il Tribunale di Alessandria,che con senten= za 18-25 marzo 1938,affermata l'esistenza a carico dei convenuti della presunzione di colpa prevista dal= l'art.120 del Cod.Stradale,ammetteva alcuni capi di prova per testi dedotti dalle parti in modo da acqui= sire alla causa elementi sufficienti per poter rico= struire i fatti ed accertare le responsabilità.

I convenuti appellavano chiedendo di essere senz'al= tro assolti dall'attrice domanda;ma la Corte d'Appel= lo di Torino,con sentenza 15-28 giugno 1938,conferma= va in ogni sua parte la pronuncia del Tribunale.

Assunte le prove,il Tribunale con sentenza 30 maggio -14 giugno 1938 riteneva accertata la responsabilità dei convenuti,e li condannava al risarcimento dei dan= ni da liquidarsi in prosieguo di causa.

Appellavano nuovamente i convenuti,e la Corte di Tori= no,con suo giudicato 15-22 dicembre 1939,in parziale riforma della sentenza di primo grado,ritenuto un con=

corso di colpe da parte di entrambi i guidatori del= le macchine scontratesi,limitava alla misura di un terzo la condanna dei Sigg.Menghi e Borelli al risar= cimento dei danni verso l'attore,compensava fino al= la misura di due terzi le spese del giudizio d'appel= lo,e confermava nel resto la sentenza appellata.

I Sigg.Menghi e Borelli hanno proposto gravame contro quest'ultimo giudicato della Corte di Torino,chieden= done l'annullamento con due mèzzi,che sono del tutto infondati.

= SUL PRIMO MEZZO =

Col primo mezzo i ricorrenti affermano che la denun= ciata sentenza avrebbe violato e falsamente applicato le norme del Codice Stradale,e particolarmente del suo art.26,incorrendo anche nel vizio di contraddito= rietà e deficienza di motivi.

Nulla di più infondato.

L'art.26 prescrive che i veicoli debbono essere tenu= ti costantemente sul lato destro della strada,e che debbono apostarsi vieppiù a destra nei casi di incro= cio o di sorpasso.

Ora i Sigg.Menghi e Borelli sostengono che la Corte di Torino ha affermato che l'Augusta doveva portarsi all'estrema destra della strada,durante l'incrocio coll'autocarro,e che ciò costituirebbe violazione

dell'art.26 "che non impone di portarsi,con rischio "di ribaltamento,sull'orlo della strada;ma prescrive "solodi tenere la propria mano e di spostarsi a de= "stra di quel tanto che è necessario per facilitare "l'incrocio."

Ma la sentenza impugnata non ha mai detto ciò che i ricorrenti le attribuiscono circa l'obbligo dell'Au= gusta di portarsi all'estremo orlo della strada,come non ha mai detto quantaltro leggesi nel ricorso di brusche sterzate a destra,nè di sterzate ad angolo ampio o modesto,nè d'impossibilità tecnica di una sterzata violenta ed ampia.

E' tutto fantasia dei ricorrenti per legittimare un ricorso che non ha consistenza.

E basterà leggere la sentenza denunciata per persua= dersi che nè l'art.26 ne altri precetti del Codice Stradale sono stati violati o erroneamente applicati.

Essa ha preso in esame la condotta dei due guidatori, e,cominciando dall'Adamoli guidatore della Dilambda ha ritenuto che egli fosse in colpa in quanto aveva iniziato il sorpasso del treno-autocarro non avendo dinanzi a sè la visuale libera per un tratto di stra= da sufficiente ad effettuare la manovra.

Passando poi ad esaminare la condotta del Borelli,gui= datore dell'Augusta,ha ritenuto che egli non si è

comportato in modo da evitare la collisione come in= vece avrebbe potuto e dovuto a norma dell'art.120 del Codice Stradale.

Infatti la strada percorsa dalle macchine aveva una carreggiata di m.9,60 e l'Augusta marciava quasi al centro della strada.Ora trattandosi di incrociare coll'autotreno al quale si era affiancata la Dilam= bda,bastavam,evidentemente,che il Borelli avesse fat= to una leggera deviazione a destra,come la larghezza della strada agevolmente consentiva,perchè la colli= sione non avvenisse. Bisogna aver presente che l'in= fortunio avvenne per lesione di striscio della ruota posteriore sinistra,ond'è chiaro che pochi centimetri di deviazione a destra della macchina Menghi investi= trice avrebbero evitato l'infortunio.

Ciò ha la Corte ha ritenuto,in base alle raccolte prove,in linea di fatto,e pertanto con insindacabile apprezzamento.

Essa non ha accennato menomamente nè a necessità del= l'Augusta di spostarsi all'estremo lembo della stra= da,nè a sterzate più o meno brusche,o di angolo più o meno ampio.

Ha affermato solamente che il Borelli poteva,nel caso specifico,e quindi doveva,portarsi dal centro della strada da lui occupato,verso destra;manovra che si

imponeva per la sua necessità e per la semplicità e= lementare della sua esecuzione e che invece non fu effettuata. Il Borelli,conclude la sentenza," non ha "fatto tutto ciò che sarebbe stato possibile in quel= "la circostanza perchè le due vetture non si sfioras= "sero". Eppertanto la Corte ha ritenuto che vi fosse concorso di colpa anche da parte del Borelli,e ne ha tratto le logiche conseguenze.

Ed alla conclusione suaccennata essa è venuta dopo un'indagine,minuziosa e severa di tutte le risultan= ze probatorie:indagine che in ogni caso sfugge al sin= dacato di questo Supremo Collegio.

Il primo mezzo deve essere,di conseguenza,respinto.

= SUL SECONDO MEZZO =

Col secondo mezzo i ricorrenti assumono che la senten= za denunciata avrebbe violato e falsamente applicato l'art.370 C.P.C. in quanto,mentre per il giudizio di appello compensò parzialmente le spese fra le parti, confermò invece la sentenza del Tribunale che aveva poste tutte le spese a carico dei convenuti.

Anche questo secondo mezzo non ha fondamento.

In primo luogo occorre tener presente che il Sen.Ab= biate non ha mai sostenuto e non ha mai chiesto,come leggesi ;in ricorso,che fosse dichiarata la responsa= bilità "esclusiva" del guidatore dell'Augusta.

Come chiaramente risulta della citazione introduttiva del giudizio e dalle conclusioni assunte in corso di causa, l'attore si limitò a chiedere che fosse dichiarata la responsabilità del Borelli, senza per nulla pretendere che fosse totale ed esclusiva.

E, quanto ai danni, non ha mai chiesto che fossero posti "in toto" a carico dei convenuti, ma ha richiesto una declaratoria generica che doveva così logicamente essere ridotta a quella proporzione qual Magistrato ritenuta equa in relazione al grado di colpa del guidatore delle macchine.

Al contrario i convenuti hanno sempre dichiarato che la responsabilità dell'incidente doveva essere posta a completo ed esclusivo carico Abbiate, e che essi dovevano essere subito assolti, senza d'uopo di alcuna istruttoria.

Le eccezioni Menghi e Borelli furono ritenute inconsistenti dalla prima sentenza del Tribunale che ordinò le prove testimoniali per l'accertamento dei fatti e delle conseguenti responsabilità, e, quindi, sotto questo profilo, bene i convenuti potevano considerarsi soccombenti nel primo stadio del giudizio, essendosi essi opposti ingiustamente ad una prova che il Magistrato ritenne invece necessaria.

E soccombenti risultarono anche nel primo giudizio

d'appello,continuando essi a sostenere la tesi della loro immediata assolutoria,senza necessità di prove, tesi respinta dalla Corte di Torino.
Seguirono la definitiva sentenza del Tribunale,affermante la responsabilità del Borelli,e la seconda sentenza d'appello che,mentre confermò detta responsabilità,ne limitò gli effetti nei riguardi dei danni alla misura di un terzo.
La precisazione di cui sopra rende chiara la perfetta correttezza della decisione del Magistrato del merito,che mentre compensò parzialmente fra le parti le spese della seconda fase del giudizio d'appello,tenne invece ferma la condanna dei convenuti al carico integrale delle spese ~~w~~ delle precedenti fasi del giudizio,reso necessario dai convenuti per determinare la loro responsabilità,o totale o parziale,che i convenuti avevano totalmente esclusa.
Il che,del resto,implica un apprezzamento di fatto incensurabile in questa Sede,come è giurisprudenza assolutamente pacifica del Supremo Collegio. Si contano infatti a diecine le decisioni su questo argomento,tutte affermanti la massima che è insindacabile in cassazione il provvedimento del giudice di merito che ha posto a carico della parte parzialmente soccombente la totalità delle spese.

Per limitarci ai giudicati più recenti, si ricorderan= no i seguenti:- in data 25 febbraio I938 in causa Battanda-Drema;- 9 marzo I938 in causa Immob.Centra= le-Norsa;- I4 marzo I938 in causa Polimeno-Santella;- I7 marzo I938 in causa Ericson-Parisi;- 7 aprile I938 in causa Donizzetti-Ponzi;- 9 giugno I938 in cau= sa Zincone-De Renzis;- 25 luglio I938 in causa Testa-Burnango;- 28 novembre I938 in causa Cavalli-Istitu= to Ricostruzione, tutti riferiti nel Massimario del Foro Ital. del I938 rispettivamente ai N.627 - 776 - 848 - II85 - I959 - 2788 - 3II9.

E più recentemente ancora le sentenze 29 maggio I939 in causa Visca-Crivelli (Mass.Giurispr.Ital.Col.508 N.I8I5); 9 giugno I939 in causa Di Bianco-Cappelleri (Mass.Giurispr.I939 Col.543 N.I932); ed infine quel= la di questa Ecc.ma Corte a Sezioni Unite I7 febbra= io I939 in causa Alisio-Comune di Fondi (Mass.Giurispr. I939 N.558), che affermò, come tutte le precedenti, che la valutazione delle proporzioni della soccombenza e del comportamento prrocessuale delle parti ai fini del regolamento delle spese di lite involge un apprez= zamento di merito incensurabile in cassazione.

Pertanto anche il secondo mezzo deve essere respinto.

CONCLUDENDO

Nell'interesse del resistente si chiede che piaccia

alla Suprema Corte rigettare il ricorso inoltrato dai Sigg.Menghi Giovanni e Borelli Pietro per l'annullamento della sentenza I5-23 dicembre I939 della Corte d'Appello di Torino - Sez. I° - condannando i ricorrenti in solido nelle spese e nei danni.

Roma, 14 aprile 1941

Egregio Avv. Gallo,

L'amico senatore Abbiate mi ha parlato della mia causa e del desiderio di associarmi a Lei - che tanto sapientemente l'assiste - nella discussione ~~in~~ davanti la Corte di Cassazione del ricorso avversario.

Sono lietissimo di collaborare con Lei, e sono pertanto in attesa delle copie della sentenza, del ricorso e del controricorso.

~~Lei~~ ~~Le~~ In attesa di fare la sua personale conoscenza le ~~porgo~~ invio i miei migliori saluti -

Avv. LORENZO GALLO
MILANO
P.za 5 Giornate, 10 (palazzo vittoria)
Telef. 50-777

Milano, li 10/4/41 XIX°

A S.E. Avv. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà, 2

R O M A

Il mio cliente On.Sen. Abbiate Mario ha manifestato il desiderio che Ella abbia a collaborare per la sua difesa in una causa di responsabilità civile in seguito a scontro automobilistico contro certo Sig. Menghi Giovanni di Alessandria, causa vertente avanti cotesta Suprema Corte. Il Sen. Abbiate è resistente ed il ricorso dovrà essere discusso alla udienza del 21 maggio p.v. alla Sez. III - relatore Sciacca.

Io mi ritengo altamente onorato della Sua collaborazione e confido quindi che Ella vorrà accettare il mandato. Nel qual sperato caso mi farò premura di mandarLe copia del ricorso Menghi, del nostro controricorso e della sentenza impugnata della Corte d'Appello di Torino, mentre per quanto altro Ella potrà esaminare il fascicolo depositato presso la Cancelleria della Cassazione.

Resto in attesa di una di Lei gradita comunicazione ed intanto Le esprimo i sensi del mio più profondo ossequio.

Dev.mo

Avv. Lorenzo Gallo

Avv. LORENZO GALLO
MILANO
P.za 5 Giornate, 10 (Palazzo Vittoria)
Telef. 50-777

Milano, li 16/4/41 XIX°

RACCOMANDATA

A S.E. AVV. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà, 4

R O M A

SEN.ABBIATE / MENGHI =

Ricevo la gradita Sua 14 corr. e prendo nota con vivo piacere dell'accettazione del mandato.

Mi affretto pertanto a farLe tenere qui unite copia della sentenza impugnata della Corte d'Appello di Torino, del ricorso dei Menghi e del nostro controricorso.

Il domiciliatario costì del Sen.Abbiate in questa causa è il collega Avv. Ferruccio Chia di Via Firenze 47.

Le confermo che la discussione del ricorso è fissata per il 21 maggio p. v. alla Sezione III°, e che il relatore sarà il Comm.Sciacca.

Avverto l'Avv.Chia che se gli avversari faranno notificare delle memorie aggiuntive prima dell'udienza, le trasmetta immediatamente a Lei onde possa prenderne visione prima della discussione.

Se Le occorrono altri schiarimenti od informazioni sul merito della pendenza, mi metto a Sua completa disposizione.

Intanto Le porgo i sensi della mia profonda stima e devozione.

Suo
Avv. Lorenzo Gallo

Avv. IVANOE BONOMI
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4
ROMA
TELEFONO 31-321

Roma, 24 aprile 1951

Egregio collega,

Ho ricevuto l'incarto relativo al ricorso Menghi contro il senatore Abbiate, ed ho letto attentamente la sentenza, il ricorso e il controricorso.

Mi sembra che il ricorso non possa avere fortuna. Di recente ho resistito contro un ricorso in un caso simile: si trattava della parziale colpa dell'Azienda Tramviaria di Milano nell'investimento di un ciclista. L'Azienda ricorrente sosteneva la totale responsabilità dell'investitore contro la sentenza della Corte di Milano che riconosceva un concorso di colpa. Ho ottenuto facilmente il rigetto del ricorso. Confido pertanto di ottenere un eguale risultato.

Poiché nel controricorso non é incluso fra i patroni il mio nome non posso patrocinare in udienza il resistente se non ho regolare delega. A

Attendo quindi la selega necessaria che depositerò in cancelleria prima dell'udienza.

Le porgo i miei più cordiali saluti.

dev.

Avv. IVANOE BONOMI
PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 4
ROMA
TELEFONO 31-321

Roma, 24 aprile 1941

Caro Abbiate,

L'avv. Lorenzo Gallo-
mi ha mandato l'incarto relativo alla
tua controversia col sig. Menghi. Reputo che
la tua posizione sia solidissima, ma vigilerò attentamente
~~il ricorso avversario debba essere respinto~~,
perchè non vi siano interferenze estranee
~~e non ho dubbi sulla tua vittoria~~.

Mi è gradita l'occasione per inviare
a te e ai tuoi i miei cordiali saluti.

aff. I. Bonomi

Roma, 25 aprile 1941

Caro Caldara,

Losego - Simone

La sentenza conclude per il rigetto e liquida le spese e onorari. Nella motivazione afferma doversi applicare l'art. 490 cod. pen. e non quello relativo all'appropriazione indebita. In Cancelleria mi si informa che la Corte per evitare il rinvio ha fatto uso dell'art. 539 N. 4 Cod. proc. pen.

La sentenza - di cui ho letto il dispositivo - è già in parte dattilografata. Si stanno raccogliendo le ultime firme per poi pubblicarla. Che cosa ti occorre? La copia della intera sentenza o del solo dispositivo?

Laudi - Azienda Tramviaria -

La sentenza che rigetta il ricorso avverso è in compilazione. In Cancelleria si prevede che normalmente debba trascorrere dai 30 ai 45 giorni prima della sua pubblicazione. Poi

si dovrà chiedere la registrazione a debito e poi l'estrazione della copia. A far presto soltanto alla fine di maggio potresti avere la sentenza.

Dato ciò credo convenga ottenere un certificato della Cancelleria col quale tu potrai chiedere e ottenere un breve rinvio della causa di merito.

Pertanto chiederò ~~che~~ questo certificato in carta libera, giacchè il Landi è ammesso al gratuito patrocinio.

Cordiali saluti

Avv. LORENZO GALLO
MILANO
P.zza 5 Giornate, 10 (Palazzo Vittoria)
Telef. 50-777

Milano, li 26/4/41 XIX°

A S.E. AVV. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà, 4

ROMA

SEN. ABBIATE / MENGHI =

Mi sorge il dubbio che per la discussione del ricorso avanti la Suprema Corte sia necessario che l'On. Sen. Abbiate abbia a rilasciare un mandato speciale in capo a Lei.

Voglia comunicarmi se il mio dubbio è fondato, nel qual caso disporrò perchè la procura venga rilasciata al più presto, e gliela trasmetterò appena pronta.

In attesa di un Suo cortese riscontro, Le porgo i sensi della mia più profonda stima ed ossequio.

Dev.mo

III Sez. 21 maggio (5ª causa)

Miraulo presid.
Sciacca relat.
Caliendo
Veneziani
Pierri
Tomassini
Martinez
Anichini

P.M. Morbioli

Miranda per Ricerca del

Caliento

Veneziani

Pierdi

Hernandez

Martinez

Anichini

Sciarra

P.M.

Malcolm

Sig. Ricardo Rojas

Sig. Alfonso Rojas

Sig. Alfonso Rojas

10 8 87

5ª cans.

Roma, 16 maggio 1941

Egregio avv. Gallo,

Ho ricevuto dall'amico Abbiate la delega per discutere il giorno 21 maggio davanti la Corte di Cassazione, ~~Ho già deposi~~ delega che ho già regolarmente depositata.

Oggi alla scadenza ~~il [illegible]~~ del termine per presentare ulteriori ~~memorie~~ scritti, l'avv. Pasanise ha presentato pei sigg. Menghi e Borelli una memoria illustrativa del ricorso.

La memoria nulla dice di nuovo. Insiste sui motivi già svolti, ~~ampliandoli~~ ~~dilucidandoli~~ e specie sull'asserzione che, in pochi istanti, la vettura del Menghi non poteva sterzare lievemente sulla sua destra. ~~Ma - ripeto - la memoria non mi sembra~~

Confido nel buon ~~esito~~ risultato

della nostra resistenza.
Cordiali saluti dal
dev.

Avv. Lorenzo Gallo

Cinque Giornate, 10
(Palazzo Vittoria)

Milano

4,80		4,80
3,80		
2,80	1,40	Vicini
1,40	2,40	Terza

asfalto


4,80
3,80
3,40
3,40

21 maggio

Miraglio Leggi Denk

Scarpa - relatore

Calleggio

Veneziani

Pierri

Coccassio -

Martinez

Anichini

P.M. Morbioli -

Mod. 30 Telegr. - Ediz. 1939-XVII

Indicazioni di urgenza	Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia. Le tasse riscosse in meno per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere completate dal mittente. Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino e a segnarvi la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni il destinatario perde il diritto a reclamare in caso di ritardo della consegna.

Bollo d'ufficio

Ricevuto il 19 19 07 ore
Ricevente

Pel circuito N. 2320 Zor

Le ore si contano sul meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e pei telegrammi interni e con vari paesi esteri di seguito da una mezzanotte all'altra.
Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegramma, il secondo quello delle parole, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		Via e indicazioni eventuali d'ufficio
					Giorno e mese	Ore e minuti	

Portici - ===== 565 MILANO 33499 15 19 1925 VISTATO =

= PREGOTI CONSIDERARE OPPORTUNITA CONFERIRE PROCURATORE

GENERALE CASSAZIONE = MARIO ABBIATE ==========

FATEVI CORRENTISTI POSTALI - PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

Mod. 30 Telegr. – Ediz. 1939-XV

TELEGRAMMA

N. 78 di recapito – Rimesso al fattorino ad ore 7

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito. Il latore rimette una ricevuta quando è incaricato di una riscossione.

ECC BONOMI PIAZZA LIBERTA

QUATTRO ROMA

Indicazioni di urgenza

Rice

Pel circuito N. [illegible]

Bollo d'ufficio

...ondente al tempo medio dell'Europa ...ari paesi esteri di seguito da una ... mani, il primo numero dopo il nome ... telegramma, il secondo quello delle parole, gli ... l'ora e i minuti della presentazione.

QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE		Via e indicazioni eventuali d'ufficio
					Giorno e mese	Ore e minuti	

Portici - ===== 565 MILANO 33499 15 19 1925 VISTATO =

= PREGOTI CONSIDERARE OPPORTUNITA CONFERIRE PROCURATORE

GENERALE CASSAZIONE = MARIO ABBIATE ==========

FATEVI CORRENTISTI POSTALI – PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO – FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

Precisiamo i termini della causa.

Che la macchina del sen. Abbiate guidata dall'Adamoli ~~abbia invaso la metà~~ sia, per la manovra ~~nel sorpassamento~~ ~~della st~~ del sorpassamento, penetrata nella zona di strada riservata alle macchine ~~che~~ ~~[illegible]~~ ~~le~~ correnti in senso contrario, è cosa non disputabile. Che tale penetrazione sia stata di un metro, e 40 oppure di soli 40 centimetri è questione che non ha rilevanza. Per essersi la macchina dell'Abbiate infilata nella zona riservata ad altri senza essersi preoccupata di assicurarsi se la via era libera e senza aver rallentato, la Corte, modificando la sentenza dei primi giudici, ha giudicato che $\frac{2}{3}$ della responsabilità dell'urto spettino alla ~~[illegible]~~ macchina guidata dall'Adamoli. E noi contro questo giudizio non abbiamo ricorso.

La Corte ha però ritenuto che occorresse esaminare se nell'urto vi fosse una colpa concorrente da parte della macchina che veniva in senso opposto ~~percorrendo~~ tenendo la propria mano. E da questa indagine sono risultato questi elementi di fatto che non sono discutibili in questa sede.

1° punto. La macchina Mengli guidata dal Borelli marciava ~~nel~~ nella zona a lei riservata tenendosi, chi dice a m. 1,40 dalla mezzaria, chi dice di più. Dunque marciava ~~[illegible]~~ non al centro della strada ma quasi al centro della strada come abbiamo detto noi nel nostro controricorso. ~~[illegible]~~

2° Qualunque ~~[illegible]~~ sia ~~[illegible]~~ la definizione da darsi alla zona percorsa dall'auto Mengli (se quasi centro della ~~[illegible]~~ strada, oppure centro della ~~[illegible]~~ zona ad essa riservata) ~~resta~~ sta

di fatto che al momento dello
strisció la macchina Menghi
aveva ancora sulla sua destra
2 metri, 40 di strada asfaltata
e 3,40 di strada, compresa in questa dizione
l'asfaltata e la non asfaltata.
aveva ancora una vasta zona
dove poteva spostarsi prima
di arrivare all'orlo della strada
3° punto - Al momento in cui
la macchina Menghi ha avvistato
la macchina Abbiati che sorpassava
l'autotreno, essa poteva spostarsi
alquanto alla sua destra (dove
vi era spazio sufficiente), ma
questa circostanza dell'ispezione
non è stata fatta tempestivamente
giacché dice la sentenza (con
~~giusto~~ una precisazione di fatto che
non è più sindacabile), la pretesa attrice

verso destra venne compiuta bensì, ma soltanto al momento preciso dell'urto, cioè ~~troppo tardi~~ quando l'urto era avvenuto o forse in conseguenza dell'urto.

Fissati questi tre punti la Corte ha ragionato con logica impeccabile.

~~Giacchè~~ L'auto Menghi pur percorrendo regolarmente la ~~propria~~ zona ad essa riservata, cioè la metà destra della strada, ~~doveva al~~ ~~nel~~ aveva l'obbligo di ~~port~~ sportarsi vieppiù a destra nel caso di incrocio o di sorpasso (art. 26 del Codice Stradale)

Perciò, anche indipendentemente dall'aver visto o no l'auto Arbiate, essa ~~aveva~~ doveva ~~per~~ ~~nel~~ prudentemente portarsi, non all'orlo della strada (come dicono esagerando gli avversari) ma ~~alcuni centimetri~~ occupare ~~una~~ ~~de~~ qualche decina di centim. di quei 7,40 di strada che rimaneva alla sua destra.

Quando poi avvistò la macchina Abbiate che stava per sorp. l'antitreno e ~~la~~ veniva ad occupare la sua zona stradale, essa aveva l'obbligo di fare subito una lieve sterzata a destra. E bastava ~~qua~~ una dev.ne di qualche centimetro per evitare lo striscio.

Per non avere fatto tutto questo (che era obblig. in caso di incrocio o di sorpasso) è quindi legittimo afferm. una respon. sabilità della auto Menghi, resp. minore di quella preminente dell'auto Abbiate, ma sempre concorrente nelle cause dell'urto.

Si vuole la riprova della giustezza del giudicato della Corte?) Davanti ai primo giudici il Menghi capì che ciò che gli si poteva imputare era la scarsa diligenza nel portarsi - in vista dell'incrocio -

quanto più possibile sulla sua destra. E appunto per sfuggire a questa sua responsabilità formulò il 5° capo delle sue deduzioni:

Vero.....

Se il Mengli avesse potuto fornire questa prova, questa era veramente per lui la prova liberatoria. Nulla si poteva più imputargli.

Ma la sentenza dice:

Dunque il tentativo del Mengli di liberarsi da ogni responsabilità provando che aveva fatto tutto ciò che era possibile fare in quella circostanza non è riuscita, e non resta che rassegnarsi a sopportare una parte di responsabilità che la Corte di merito ha giudicato essere un terzo della colpa totale.

II Mezzo –

La Corte di Appello ha riformato la sentenza dei primi giudici. Davanti al Tribunale ~~si era~~ al Menghi si era attribuita la resp. totale dell'urto, davanti alla Corte gliene ~~se~~ venne attribuita un terzo.

Poichè nel primo giudizio si era condannato il Menghi a tutte le spese giudiziali, e nel secondo giudizio soltanto ad un terzo, si ~~chiude che~~ afferma che la Corte doveva riformare la sent. dei primi giud. anche per le spese. Non avendo fatto essa – si dice – ha violato l'art. 370 del Cod. di prov. civ.

Non è davanti a questa Ecc.ma Corte che ~~e~~ è lecito ricordare la insindacabilità in questa sede del giudizio sulle spese. Troppi giudicati chiariscono ~~il criterio~~ ~~definiscono~~ ~~il cri~~ determinato ~~il~~ e ~~questa~~ la insindacabilità in Cassazione dei provv. del giudice di merito in materia di spese.

L'unico principio è quello della soccombenza e ~~del~~ della vittoria. Chi è vitt. non può essere condan. nelle spese, chi è soccombente deve sopp. le spese. Solo nel caso che si violi questo principio può intervenire il pot. regol. di cotesta Ecc. in Cort.

Il concetto di soccombenza e di vittoria sia pure parziale, si deve determinare nei singoli casi, in relazione al comportamento di resistenza che, nei rapporti di una qualsiasi domanda, abbia assunto il convenuto nel giudizio.

Ora il conven. Menghi resiste in primo grado:
resiste all'ann. delle prove: è soccom.
" in Cort. d'App.: è soccom.
resiste in Trib.: è socc.

In Corte d'Appello è ancora soccombente soltanto lo è meno: lo è per un terzo.

Dunque il Menghi è sempre soccom. E la Corte poteva anche accollargli tutte le spese senza che tale decisione fosse sindacabile in Cassazione.

È insindacabile in Cassazione il provvedimento del giudice di merito che ha posto a carico della parte parzialmente soccombente la totalità delle spese.

Il concetto di soccombenza e di vittoria, sia pure parziale, si deve determinare nei singoli casi, in relazione al comportamento di resistenza che nei rapporti di una qualsiasi domanda, abbia assunto il convenuto nel giudizio.

(è censurabile solo se vi è un erroneo concetto della soccombenza)

31 gennaio 1920

Il Meroni è anche in appello parzialmente soccombente.

(così che sarebbe insindacabile se avesse posto a carico della parte parzialmente soccombente la totalità delle spese.

L'unico limite che è insorto
alla discrezionalità del giudice
di merito nella statuizione
sulle spese giudiziali è quello
di non poterle porre a carico
della parte che sia rimasta
totalmente vittoriosa nella
lite.

Il concetto di soccombenza e di vittoria - sia pure parziale - si deve determinare, nei singoli casi, in relazione al comportamento di resistenza che, nei rapporti di quella domanda, abbia assunto il convenuto nel giudizio.

31 gennaio 1940

SENATO DEL REGNO

Milano
24. 5. 1941

Caro Amico,

proprio non mi spiego perchè la Cassazione, rimandando alla Corte di Torino per la liquidazione delle spese, abbia rifiutato la tua costante e recente giurisprudenza.

Spero che la Corte di Torino, motivando, confermi la precedente liquidazione; perchè dopo 3 anni di lite le spese giudiziali ormai superano quanto

può spettarmi per i danni
dell'investimento.

—

Vedo che il Sottosegretario alla
Guerra è stato sostituito. Speriamo
nel successore, a suo tempo.

Molte cordialità dal tuo

all

Mario A.

Aspetto la parcella delle tue
competenze. E la ringrazio del
patrocinio accordatomi.

Conforme

REGGIO EMILIA
19-20
16-5
41 XIX
FERROVIA

Ch/ma

Eccellenza AVV. JVA

Piazza della Libertà,

Milano
31 maggio 1941.

Mio caro Bonomi,

due anni fa ad un professionista romano che sostenne oralmente un mio ricorso dinanzi la Cassazione, liquidai l'onorario in £ 750. Non sarebbe giusto che lo liquidassi in misura minore a te.

Ti ringrazio dell'amichevole patrocinio; e spero di rivederti presto

tuo aff

Mario Abbiate

Acclusa assegno Crediti ital. N°. B. 266633.

SENATO DEL REGNO

Milano
8 luglio 1941.

Caro Bonomi,

vi spero bene.

Marco si è presentato – in seguito ad ordine militare – alla Scuola di Firenze, per sentirsi dire che, non avendo ancora dato l'esame di stato, è rimandato al "prossimo Corso". Ma quando sia per cominciare, non si sa.

Avrei desiderio di conoscere la motivazione della Sentenza di Cassazione; ma l'avv. Pallo

non ha avuto nessuna notizia dal
suo procuratore. Non è ancora
pubblicata?

Il tempo e gli eventi sono caldi.

A rivederci presto.

Ossequi alle Signora,
e cordialità dal suo

Mario Abbiate